

**III**

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° agosto 2024, ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 8 maggio 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 26 giugno 2024

---

**Decreto del Consiglio di Stato  
che modifica e proroga l'obbligatorietà generale a livello  
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie  
del Canton Ticino**

dell'8 maggio 2024

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;  
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 23 dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019, del 16 settembre 2020, del 5 ottobre 2022 e del 22 marzo 2023 (BU 28, 2011, 15, 2014, 95, 2015, 26, 2018, 16, 2019, 51, 2020, 38, 2022 e 13, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 14 cpv. 3 (Salari)

<sup>3</sup>A tutti i lavoratori andrà corrisposto (...) un aumento dei salari reali dell'1%, apprendisti compresi. Inoltre, le aziende dovranno corrispondere lo 0.4% della massa salariale al 31.12.2023 quale aumento al merito.

Gli aumenti salariali sono riconosciuti a tutti coloro che erano occupati presso le aziende al 31 dicembre 2023.

*(Il resto dell'art. 14 rimane invariato)*

**II**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale dei salari possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'articolo 14 capoverso 3 del contratto collettivo di lavoro.

**III**

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° agosto 2024, ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 8 maggio 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 26 giugno 2024